



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

**REGOLAMENTO BUONI SOCIALI PER PERSONE ANZIANE NON
AUTOSUFFICIENTI CON BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON
DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO
CON ASSISTENTE PERSONALE
Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza
*MISURA SOSTEGNO***

Valido dal 01.08.2026

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi economici finalizzati a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti residenti nei Comuni dell'ambito territoriale di Menaggio, nello specifico persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, a seguito di valutazione multidimensionale (MISURA SOSTEGNO).

I buoni sociali in oggetto sono finalizzati a compensare le prestazioni di assistenza a domicilio assicurate da personale di assistenza regolarmente impiegato.

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale (condizione familiare, abitativa e ambientale) e viene effettuata con modalità integrata tra ASST e Servizio Sociale Territoriale secondo quanto previsto dal Piano Operativo.

L'erogazione del buono sociale è subordinata alla disponibilità delle risorse previste dal Piano operativo relativo al Fondo Non Autosufficienza.

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE

Destinatari sono le persone al proprio domicilio che presentano domanda ai sensi dall'*Avviso pubblico per l'accesso agli interventi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità* in vigore al momento della richiesta della prestazione.

In particolar modo, nelle more dell'adozione del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, i destinatari del presente intervento sono le persone di tutte le fasce di età, tenuto conto che:

- sono considerate **persone con disabilità** non autosufficienti, tutti i soggetti fino a 70 anni, compresi quindi gli anziani non autosufficienti tra i 65 e i 70 anni;
- sono considerate **persone anziane** i soggetti di età superiore a 70 anni, che in futuro saranno destinatarie del suddetto Piano.

che possiedono tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti in Lombardia
- essere assistite presso il proprio domicilio;

- trovarsi in una condizione di non autosufficienza come meglio specificato nel paragrafo successivo;
- essere disponibili alla valutazione multidimensionale finalizzata alla predisposizione del Progetto Individuale;
- avere regolare contratto di assunzione dell'assistente familiare o dichiarare l'intenzione di volere assumere un assistente familiare (in tal caso il buono avrà decorrenza dalla data di effettiva assunzione dell'assistente familiare).

Nell'attuale fase di transizione che vede la progressiva introduzione dalla **valutazione di base**, che assorbe anche la valutazione dell'eventuale condizione di non autosufficienza, è considerata **non autosufficiente** la persona che, in alternativa:

- percepisce l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni di cui alla L. 508/1988 oppure definita non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità;
- necessita di un'assistenza continua, permanente e molto intensa, sia nella sfera personale sia in quella relazionale, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Resta fermo che, qualora tali soggetti siano successivamente sottoposti alla nuova valutazione di base e alla conseguente verifica della sussistenza della condizione di non autosufficienza, dovrà essere assunto a riferimento l'esito della valutazione più recente.

Ai fini dell'accesso alla misura in oggetto, le persone devono possedere i seguenti valori massimi ISEE di riferimento, compreso ISEE corrente o ISEE minorenni laddove previsto dalla normativa:

- ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 (adulti e anziani);
- ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 30.000,00.

Art. 3 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BUONO

I soggetti interessati possono presentare la domanda in base a quanto stabilito nell'**Avviso pubblico per l'accesso agli interventi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità** in vigore al momento della richiesta della prestazione.

Le **assistenti sociali del Servizio Sociale Territoriale e del Servizio disabilità** garantiranno una consulenza per eventuali chiarimenti o necessità di aiuto nella compilazione della domanda negli orari di ricevimento pubblico, **previo appuntamento al n. 034430274**.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. **attestazione ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
2. **valutazione di base**, che assorbe anche la valutazione dell'eventuale condizione di non autosufficienza, o in alternativa copia verbale di invalidità civile (con diagnosi) e indennità di accompagnamento, oppure certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
3. documentazione sanitaria aggiornata attestante le condizioni sanitarie dell'interessato;
4. scala A.D.L. compilata dall'assistente sociale referente territorialmente attestante la sussistenza delle condizioni di dipendenza totale nelle attività essenziali per la vita quotidiana;
5. copia del contratto di assunzione dell'assistente familiare e dell'ultimo versamento INPS (ovvero copia denuncia INPS in caso di stipula recente del contratto).

In caso di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute del soggetto fragile, possono presentare domanda un familiare, il tutore o l'amministratore di sostegno.

Nel caso in cui più persone anziane/persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato convivano nello stesso nucleo familiare, il buono potrà essere riconosciuto ad ogni componente avente diritto purché siano preseti due assistenti famigliari distinti.

Art. 4 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, ricevuta la domanda, procederà all'assegnazione della stessa all'assistente sociale competente per area e per territorio (Servizio Sociale Territoriale e Servizio Disabilità).

L'assistente sociale individuata procederà alla **valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti** e ad eventuali richieste di integrazione documentale.

Inoltre, l'assistente sociale procederà con una ulteriore **valutazione multidimensionale multiprofessionale**, in modalità integrata con ASST e MMG/PDL ove ne ricorra la necessità in relazione alle condizioni sanitarie rilevate.

Entro massimo 30 giorni verrà restituito l'esito dell'istruttoria al richiedente.

In caso di esito positivo, si procederà alla sottoscrizione del **progetto individuale**

Il beneficio decorrerà dalla data di sottoscrizione del progetto individuale.

Art. 5 – DECADENZA

Il diritto all'erogazione del buono decade per i seguenti motivi:

- rinuncia;
- decesso del beneficiario;
- ricovero/inserimento definitivo in strutture residenziali sociali, sociosanitarie o sanitarie;
- aggravamento delle condizioni di salute e conseguente acquisizione del diritto ad accedere alle misure previste dall'ATS in favore delle persone con persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato;
- mancato rispetto degli impegni assunti nel Piano di Assistenza Individualizzato.

In caso di rinuncia, decesso o ricovero definitivo il buono sociale verrà liquidato in proporzione ai giorni di effettiva assistenza prestata al domicilio dall'assistente personale.

Le comunicazioni relative ad eventi che comportano la decadenza del diritto di assegnazione del buono sociale devono essere trasmesse da parte dell'interessato all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, all'attenzione dell'assistente sociale di riferimento, entro dieci giorni dall'evento stesso.

Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'immediata decadenza dal buono sociale e la restituzione da parte dei beneficiari delle somme indebitamente percepite.

In caso di cambio residenza del beneficiario in corso dell'esercizio in altro Comune/Ambito lombardo: l'Ambito territoriale mantiene la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato in altro territorio della Regione Lombardia.

In caso di trasferimento della residenza della persona in altra regione l'erogazione del Buono viene interrotta.

Art. 6 – PROGETTO INDIVIDUALE

In caso di assegnazione del buono, il Servizio Sociale competente (Servizio Sociale Territoriale o Servizio Disabilità) provvederà ad elaborare, in accordo con i familiari, un Progetto individuale, sottoscritto dal beneficiario/caregiver o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica e dall'assistente sociale di riferimento e da un rappresentante dell'ASST.

All'interno del Progetto Individuale sarà individuato il case-manager, ovvero il responsabile del progetto, specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad eventuali altre figure di riferimento e/o interventi e servizi di cui l'interessato fruisce.

Il Progetto individuale contiene i seguenti aspetti:

- declinazione nei diversi ambiti/dimensioni di vita della persona (salute, sociale, istruzione, lavoro, mobilità, casa);
- esito della valutazione multidimensionale della persona;
- descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di aspettative e qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare
- l'individuazione del caregiver familiare e la descrizione delle prestazioni assicurate dallo stesso da sostenere con il Buono previsto da questa Misura
- la descrizione delle prestazioni assicurate dal personale di assistenza regolarmente impiegato nelle aree/domini, della loro presenza nell'arco della giornata, etc.;
- la descrizione degli interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta;
- eventuali altre prestazioni interventi (SAD, ADI, periodo di sollievo, altre misure economiche, eventuali sostegni del Dopo di noi);
- forme e tempi di verifica.

Art. 7 - VALORE DEL BUONO

Il valore del buono è pari a **€ 500,00 € mensili**.

Il valore del buono potrebbe essere modificato annualmente in base a quanto stabilito dal bilancio di esercizio.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° agosto 2026.